



**Convenzione Quadro per l'attivazione di tirocini curriculari
(ai sensi dell'Art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196)**

Tra

Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, con sede in Roma, viale Pola n. 12, C.F. 02508710585 e partita I.V.A. 01067231009, in persona del Direttore Generale, dott. Giovanni Lo Storto, in forza di procura speciale giusto atto numero di repertorio 4.389, in data 8 luglio 2016, del dott. Vincenzo Ferrara, notaio in Roma (di seguito, per brevità, "Luiss")

E

Magic Amor ETS, (di seguito denominate soggetto ospitante) codice fiscale n. 97286010588, con sede legale in via/piazza Temistocle Calisti n° 16, cap 00166 città Roma, rappresentata dal dott. Maurice Pascal Nzumbu lo Ambe, nato/a a Roma il 18/12/1992

Premesso che

Le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo con il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi, di favorire la diffusione della cultura di impresa e la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro.

In particolare:

- a. espresso interesse della Luiss quello di arricchire l'esperienza formativa dei propri studenti e di agevolare le loro scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- b. espresso interesse del soggetto ospitante è far sì che il tirocinante acquisisca la conoscenza diretta delle problematiche e dell'organizzazione del lavoro nel sistema dell'impresa.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo - 1

Il soggetto ospitante accoglie presso le proprie strutture, in qualità di tirocinanti, gli studenti selezionati, provenienti dai Dipartimenti e allievi dei Master e delle Scuole, per la realizzazione di progetti di tirocini curriculari.



Articolo - 2

Il numero e la durata dei tirocini ed i requisiti richiesti agli studenti saranno concordati tra i responsabili per il tirocinio del soggetto ospitante e della Luiss. Essi assicureranno, inoltre, la necessaria assistenza allo studente e individueranno di volta in volta, i nominativi dei tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

Articolo - 3

I contenuti, i tempi e le modalità di svolgimento dei tirocini svolti durante il percorso accademico degli studenti saranno specificati nel "Progetto Formativo" da compilare e firmare in corrispondenza dell'attivazione del Tirocinio curriculare.

Nel Progetto Formativo sono indicati:

- i dati identificativi del tirocinante;
- i nominativi dei tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- il luogo di svolgimento del tirocinio;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obiettivi e le modalità del tirocinio.

Articolo - 4

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli Infortuni sul Lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Articolo - 5

Il soggetto promotore, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore), previa tempestiva segnalazione via email all'indirizzo: tirocinicurriculari@luiss.it, da parte del soggetto ospitante o del tirocinante stesso.

Articolo - 6

Il tirocinante si impegna:

- a rispettare i regolamenti disciplinari, le norme di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti presso il soggetto ospitante;
- a mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ogni altra attività del soggetto ospitante di cui venga a conoscenza.

Articolo - 7

Le parti si danno reciprocamente atto che il tirocinio in quanto integrazione del processo di formazione universitario non può in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Inoltre, il soggetto ospitante e il tirocinante, in presenza di giustificati motivi e mediante apposita comunicazione scritta alla Luiss, potranno unilateralmente interrompere il tirocinio.

LUISS



Articolo - 8

La presente convenzione decorre dalla data sottoindicata ha la durata di due anni ed "è esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo", rimettendo alla volontà delle parti la possibilità di prorogare l'accordo per il medesimo periodo.

Articolo - 9

Le parti, per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato nella presente Convenzione, fanno espressamente riferimento alla normativa vigente in materia di tirocini, e dichiarano altresì di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali raccolti in conseguenza della presente Convenzione avviene nel rispetto e in conformità della Legge vigente.

Articolo - 10

La registrazione del presente accordo verrà effettuata dalla parte che ne abbia interesse solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa. Le spese, compreso il bollo, sono a carico della parte medesima.

Articolo - 11

Il soggetto ospitante si impegna a visionare il Codice etico e il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Luiss ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e pubblicati sul sito internet www.luiss.it. Il soggetto ospitante si impegna al rispetto dei principi comportamentali delineati nei richiamati Modelli nonché a farli rispettare dai propri dipendenti e collaboratori nell'esecuzione del presente accordo.

L'inosservanza di tale obbligazione, salvo il risarcimento del danno, costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Letto, confermato e sottoscritto.

Timbro e firma del soggetto ospitante
Il Rappresentante Legale

Roma, lì 31/07/2023



Università Luiss Guido Carli
Il Direttore Generale
Giovanni Lo Storto